



Repertorio n.479

del 19 gennaio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO

SAN GIOVANNI ADDOLORATA

Contratto per l'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, per la durata di 108 mesi al R.T.I. Combustibili Nuova Prenestina S.p.A. (capogruppo – mandataria) – FPM S.r.l. (mandante) – ACMM (mandante) - G.P.C. S.r.l. (mandante) .

CIG: 5699479ED8.

Il giorno 19 gennaio duemiladiciassette (19/01/2017), in Roma, Via dell'Amba Aradam 9, presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni-Addolorata, di seguito denominata Azienda, davanti a me dott.ssa Maria Rita Corsetti, Dirigente Amministrativo di ruolo dell'Azienda in qualità di Ufficiale Rogante, sono personalmente comparsi:

- a) CRISTIANO CAMPONI, nato a [REDACTED] il 14 aprile 1973 e domiciliato ove appresso quale Direttore Amministrativo dell'Azienda, giusta delibera n.858/DG del 15 ottobre 2015, con sede legale in Roma, Via dell'Amba Aradam, 9 – C.F. e P.IVA n. 04735061006 – cod. attività 8511.2, identificato per conoscenza diretta, munito del potere di stipula in forza della procura, Rep. n. 42.771 Racc. n. 12.015, conferita il 29 ottobre 2015 dal dott. Francesco Scaldaferrri notaio in Roma;
- b) ALESSANDRO ZANZI, nato a [REDACTED] il 07 giugno 1966, identificato con carta di identità [REDACTED] rilasciata dal comune di Roma (RM) il 17 maggio 2013, in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società Combustibili Nuova Prenestina S.p.A., con sede legale in Roma, in via di Torricola, n.180, codice fiscale n.01103180582, quale impresa Mandataria capogruppo del

Raggruppamento Temporaneo di Imprese, con 3 (tre) società in qualità di mandanti: FPM S.r.l., ACMM S.r.l., G.P.C. S.r.l.;
giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato nelle firme dal notaio GIANLUCA RUSSO, in data 21 luglio 2014 - Raccolta n.22.208 – Repertorio n.5.902 – registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma 7 il 21 detti al n.1959 Serie IT;
(nel seguito per brevità anche “Fornitore”).

I predetti, quali parti contraenti, d’accordo tra loro, rinunciano con il mio consenso all’assistenza di testimoni.

PREMESSO

- che per l'espletamento della procedura di gara l'Azienda Sanitaria contraente ha conferito delega alla Regione Lazio in qualità di Stazione Appaltante;

- che la Regione Lazio, con Determinazione Regionale n.G04546 del 09.04.2014, avente ad oggetto: “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio: approvazione atti e indizione gara” ha disposto, tra l’altro:

- di indire una gara comunitaria centralizzata a procedura suddivisa in 7 lotti finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la durata di 108 mesi dal momento di presa in carico dei servizi per un valore complessivo di euro 1.277.216.000,00 (IVA esclusa), comprensivi dei costi per la sicurezza di cui all’art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- di approvare gli schemi degli atti di gara allegati:

- Progetto Tecnico;
- Bando GURI;
- Bando GUUE;
- Estratto giornali;
- Disciplinare di gara;
- Allegato 1 – Schema dichiarazioni amministrative;
- Allegato 2 – Schema Offerta Economica;

- Allegato 3 – Capitolato Tecnico;
 - Allegato 4 – Schema contratto;
 - Allegato 5 – Sopralluoghi;
 - Allegato 6 – Verbale Sopralluogo;
 - Allegato 7 – DUVRI preliminare;
 - Allegato I al Capitolato Tecnico;
 - Allegato II al Capitolato Tecnico;
 - Allegato III al Capitolato Tecnico;
 - Allegato IV al Capitolato Tecnico.
- che il relativo bando è stato pubblicato sulla GUUE n.2014/S073-126054 del 12.04.2014 e sulla GURI n.43 del 14.04.2014;
- che la gara è stata suddivisa in sette lotti e specificamente: Lotto1, Lotto 2, Lotto3, Lotto 4, Lotto5, Lotto6, Lotto7;
- che la Regione Lazio con Determinazione Regionale n.G05588 del 15.04.2014, avente ad oggetto: “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio: rettifica atti di gara.”, ed inviato con avviso di rettifica alla GUUE il 15.04.2014, ha disposto, tra l'altro:
- di rettificare i seguenti atti di gara:
 - Bando GURI, nelle parti relative ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica in caso di partecipazione a più Lotti;
 - Bando GUUE, nelle parti relative ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica in caso di partecipazione a più Lotti;
 - Estratto giornali;
 - Disciplinare di gara– nella premessa, nelle parti relative ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica in caso di partecipazione a più Lotti, nella procedura di aggiudicazione della gara;

- Allegato 2 – Schema Offerta Economica, per il Lotto 1 nella parte relativa ai consumi presunti di energia elettrica.

- che la Regione Lazio, con Determinazione Regionale n. G17434 del 30.12.2015, avente ad oggetto “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Aggiudicazione dei lotti 1,2,3,4,5,6 e 7 tra l'altro ha disposto:

- di aggiudicare, in relazione alla Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio: il Lotto 5 al RTI Combustibili Nuova Prenestina/CNP S.p.A./FPM/ACMM/GPC per un importo complessivo di €108.343.758,87 IVA esclusa per l'intero servizio della durata di 108 mesi ed un ribasso percentuale offerto sul prezzario della Regione Lazio, sul prezzario DEI e sulla maggiorazione del prezzo della manodopera pari, rispettivamente, al 29,00%,35,00% e90,00%.

- che con nota prot. GR/12/12-415732 del 05.08.2016 la Regione Lazio, all'esito delle verifiche ha formalizzato alle Aziende Sanitarie interessate, l'aggiudicazione definitiva dei lotti unitamente alla documentazione inerente e che l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero san Giovanni Addolorata è ricompresa nel Lotto 5;

- che il R.T.I. aggiudicatario del Lotto 5, è costituito dalla Società Combustibili Nuova Prenestina/CNP S.p.A., di seguito denominata Società, con sede legale in Roma, in via di Torricola, n.180, codice fiscale n.011031800582, in qualità di capogruppo – mandataria, con 3 (tre) Società in qualità di Mandanti e specificamente:

1. FPM S.r.l., di seguito denominata Società, con sede legale in Roma, in Piazzale delle Belle Arti, n.2, codice fiscale n. I 1838971007;

2. ACMM S.r.l., di seguito denominata Società, con sede legale in Roma, in via Augusto Conti, n.69, codice fiscale n.08532341008;

3.G.P.C. S.r.l., di seguito denominata Società, con sede in Roma, in Piazza Pasquale Paoli, n.3, codice fiscale n.08023521001.

- che l'Azienda con deliberazione n.982/DG del 09.12.2016, ha disposto:

- di prendere atto degli atti e dell'esito della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e Fornitura di Vettori Energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, giusta Determinazione Regionale n. G17434 del 30/12/2015 (**All. I**), con individuazione dell'Assuntore per il Lotto 5 nel R.T.I. Combustibili Nuova Prenestina S.p.A./ FPM/ ACMM/ GPC;

- di procedere, ferma ed impregiudicata ogni altra iniziativa volta a dirimere le criticità in merito alle clausole di cui ai punti 1 e 3 delle premesse, alla stipula del contratto con inserimento delle clausole di cui ai punti 2 "anti pantouflage" e 4 "modalità di fatturazione";

- di quantificare l'importo iniziale complessivo del contratto per l'intera durata pari a 108 mesi, al netto della revisione dei prezzi prevista dal Capitolato, da calcolarsi sulla base degli indici che saranno comunicati dalla Regione Lazio, e dell'aggiornamento del censimento alle variazioni intervenute nel periodo di espletamento della gara, previa verifica in contraddittorio (giusto Art. 6.4 del Capitolato Tecnico "*tempi e modalità di attivazione del servizio*") e comprensivo del 20% quale percentuale massima calcolata sull'importo stimato iniziale da destinarsi a manutenzione correttiva a guasto oltre franchigia e manutenzione straordinaria, in € 72.803.101,77 (oltre IVA 22% per € 16.016.682,39) = € 88.819.784,16, di cui:

1. € 74.016.486,78 per manutenzione ordinaria e fornitura vettori energetici;

2. € 14.803.297,38 per manutenzione correttiva a guasto oltre franchigia e manutenzione straordinaria.

- di individuare nell'Ing. Virginia Caracciolo, Direttore della U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Tecnologie, Uso Razionale dell'Energia, Manutenzione Edile ed Impiantistica, il Responsabile Unico del Procedimento;

- che l'Azienda, con nota prot. 33720/2016 del 09.12.2016, ha trasmesso alla Combustibili Nuova Prenestina, in qualità di Capogruppo-mandataria del R.T.I. aggiudicatario, la Lettera di affidamento avente ad oggetto : “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili di proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio-lotto 5.-Notifica deliberazione e richiesta documentazione per stipula contratto”, ritrasmessa con sottoscrizione del Legale Rappresentante in data 19.12.2016;

Risulta acquisita agli atti, oltre quella sopra richiamata, la seguente documentazione:

- copia del bonifico bancario per la somma di Euro 245,00 effettuato in data 28.10.2016 per la copertura delle spese di registrazione contratto ed imposta di bollo;

- copia della garanzia fideiussoria n. 273086/DE, a favore della Fornitore, quale deposito cauzionale definitivo, per l'importo di Euro 19.402.027,00 sottoscritto con il signor ALESSANDRO DI VIRGILIO in qualità di Amministratore Unico dalla Società Olimpia Agency S.p.A. con sede in Roma in viale Carmelo Bene, n.313, in nome e per conto, della Società ELITE INSURANCE COMPANY Limited con sede in 47/48 The Sails, Queensway Quay, Queensway, Gibilterra (Gran Bretagna), con sede secondaria in Milano in via della Moscova, n.3, ed autenticato nelle firme dalla dottoressa MARIANGELA PASQUINI, notaio in Roma, con studio in via Dalmazia, n.29, per il periodo 15.12.2016 al 15.12.2025;

- copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato nelle firme dal notaio GIANLUCA RUSSO, in data 21 luglio 2014 - Raccolta n.22.208 – Repertorio n.5.902 – registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 7 il 21 detti al n.1959 Serie IT

- che il Fornitore ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di Gara definisce in

modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;

- che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce presente contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le suddette parti contraenti si conviene quanto segue:

ART. I

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato, oltre che dal presente contratto:

- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto della "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle aziende sanitarie della Regione Lazio";

- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;

- dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara della “*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’affidamento del multiservizio tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle aziende sanitarie della Regione Lazio*” prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.

4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ART. 2 **Oggetto**

1. L’Azienda, nel nome e rappresentanza di cui sopra, affida al Fornitore il multiservizio tecnologico e la fornitura dei vettori energetici agli immobili di proprietà e nella disponibilità per altro titolo dell’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata.

2. L’esatta individuazione delle prestazioni oggetto del presente accordo trovano piena esplicitazione negli atti di gara e nella dichiarazione di offerta economica.

3. L’importo iniziale complessivo del contratto per l’intera durata pari a 108 mesi, al netto della revisione dei prezzi prevista dal Capitolato, da calcolarsi sulla base degli indici che saranno comunicati dalla Regione Lazio, e dell’aggiornamento del censimento alle variazioni intervenute nel periodo di espletamento della gara, previa verifica in contraddittorio (giusto Art. 6.4 del Capitolato Tecnico “*tempi e modalità di attivazione del servizio*”) e comprensivo del 20% quale percentuale massima calcolata sull’importo stimato iniziale da destinarsi a manutenzione correttiva a guasto oltre franchigia e manutenzione straordinaria, è determinato in €

72.803.101,77 (oltre IVA 22% per € 16.016.682,39) = € 88.819.784,16,

di cui:

- a. € 74.016.486,78 per manutenzione ordinaria e fornitura vettori energetici;
- b. € 14.803.297,38 per manutenzione correttiva a guasto oltre franchigia e manutenzione straordinaria.

ART. 3

Durata del contratto

1. Il contratto avrà durata di 9 anni a partire dalla presa in carico dei servizi, così come previsto dall'Allegato 3 Capitolato Tecnico.
2. La presa in carico dei servizi deve avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del Contratto e, comunque, contestualmente alla formalizzazione del Piano di erogazione dei servizi di cui al paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali.
3. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 7, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., la durata dell'efficacia del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di prorogare gli effetti del presente Contratto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all'affidamento del medesimo servizio o di servizi analoghi.
4. Resta espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi in oggetto, anche nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati ad operatori diversi dal medesimo.

ART. 4

Documentazione allegata

1. Si intende quale documentazione allegata, nonché parte integrante ed efficace del presente contratto, anche se non materialmente collazionata al presente accordo, ma conservata presso la stazione appaltante ed altresì conservata in copia presso la U.O.C. Gestione e sviluppo delle

tecnologie, uso razionale dell'energia, manutenzione edile ed impiantistica, i seguenti documenti:

- Determinazione Regionale della Regione Lazio n.G04546 del 09.04.2014;
- Determinazione Regionale della Regione Lazio n.G05588 del 15.04.2014;
- Determinazione Regionale della Regione Lazio n. G17434 del 30.12.2015;
- La dichiarazione di offerta economica.

2. Si intende, altresì, quale documentazione allegata, nonché parte integrante ed efficace del presente contratto, anche se non materialmente collazionata al presente accordo, ma conservata presso la U.O.S.D. Affari Generali la Deliberazione n.982/DG del 09.12.2016, e, conservate presso la U.O.C. Gestione e sviluppo delle tecnologie, uso razionale dell'energia, manutenzione edile ed impiantistica:

- lettera di affidamento, la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui all'articolo 15;
- copia delle certificazioni di qualità;
- copia delle polizze assicurative cui all'art. 17.

ART. 5

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc., ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda per legge.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

ART. 6

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si

rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara, con specifico riferimento al Capitolato Tecnico e all'Offerta Tecnica presentata dal fornitore, se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda e da terzi autorizzati.

7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici

dell'Azienda nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ART. 7 **Obbligazioni specifiche del Fornitore**

I. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:

- a) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi anche con l'ausilio del Responsabile del Procedimento con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
- b) erogare tutti i servizi previsti nella documentazione di gara - con particolare riferimento al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico ed all'Offerta Tecnica dello stesso fornitore - impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
- c) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Azienda nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- d) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale anche sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- e) osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei

lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

f) erogare i servizi oggetto del Contratto e prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;

g) manlevare e tenere indenne l'Azienda, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

h) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

j) garantire tempi e modalità di attivazione dei servizi previsti dall'Allegato 3 Capitolato Tecnico;

k) controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Azienda (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Fornitore instruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Azienda;

l) essere consapevole che l'Azienda si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;

m) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Azienda.

ART. 8

Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. I. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi richiesti secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Fornitore in sede di gara (Offerta tecnica), pena l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi nell'Offerta Tecnica pena l'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda.
4. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.

ART. 9

Verifica controllo quali-quantitativo

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte dell'Azienda. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento dei servizi.
3. Il Fornitore, si impegna ad inviare all'Azienda e alla Regione Lazio report mensili come previsto dal Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali ivi previste.
4. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti ai livelli di servizio previsti nel Capitolato Tecnico, si applicheranno le penali ivi previste.

5. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera e) DL 95/2012 convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Fornitore dovrà fornire all'Aziende al termine di ciascun anno solare un prospetto con i costi aggregati del contratto per lavori, servizi e forniture.

ART. 10 Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base di quanto previsto dal Capitolato Tecnico di gara.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda.

3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi se non nelle modalità previste dal Capitolato Tecnico di gara.

6. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

ART. 11 Fatturazione e pagamenti

1. L'Azienda si impegna al pagamento dei corrispettivi in favore delle Società costituenti il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, secondo le modalità di fatturazione esplicitate, per ogni servizio oggetto dell'appalto, nel Capitolato Tecnico di gara.

2. La fatturazione sarà emessa dalle singole Società costituenti il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, che potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate, previo inoltro da parte dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata dell'Ordine Informatico Aziendale.

3. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sui seguenti conti correnti:

- Per la Società Combustibili Nuova Prenestina S.p.A. (capogruppo mandataria) sul conto corrente intestato alla Società, presso Banca Intesa San Paolo- Filiale di Roma I – Viale Asia, n.3 – C.A.P. 00144 Roma e con le seguenti coordinate bancarie - IBAN:

[REDACTED];

- Per la Società FPM S.r.l. (mandante) sul conto corrente, intestato alla Società, presso Banca Fideuram S.p.A. –Filiale Agenzia sede di Roma – Via del Serafico, n.43 – C.A.P.00143 Roma e con le seguenti coordinate bancarie IBAN:

- Per la Società ACMM S.r.l. (mandante) sul conto corrente intestato alla Società, presso – Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. – Agenzia I – Via dei Pini, n.1 - Rieti e con le seguenti coordinate bancarie IBAN:

- Per la Società G.P.C. S.r.l. (mandante): sul conto corrente intestato alla Società, presso Unicredit Banca – Filiale di Roma – Via Ferdinando di Savoia, n.6 - Roma e con le seguenti coordinate bancarie IBAN:

4. Rimane inteso che l'Azienda, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità delle singole Società in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

5. Le fatture devono essere indirizzate presso:

Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata, Via dell’Amba Aradam, 9 - 00184 Roma, C.F. e P.I. n. 04735061006.

6. Su ciascuna fattura dovrà essere tassativamente indicato in chiaro la dicitura del servizio in oggetto, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce, il numero di riferimento dell’Ordine Informatico Aziendale, il numero ed anno dell’atto deliberativo di affidamento, il D.D.T. (quest’ultimo in caso di fornitura di beni), nonché ai sensi della vigente normativa sulla tracciabilità finanziaria, dovranno essere indicati il numero di codice CIG e l’eventuale codice CUP relativi alla presente procedura.

7. La descrizione della fattura dovrà rispettare la ripartizione degli importi così come presentati nell’offerta economica, ossia individuando il costo di ogni singola componente.

8. Resta tuttavia espressamente inteso che, stante la tipologia dell’oggetto del presente affidamento, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere il servizio di assistenza e di manutenzione del sistema informatico aziendale. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto stesso potrà risolversi di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R dell’Azienda alla Società capogruppo - mandataria.

9. In ottemperanza al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55 e s.m.i., le fatture dovranno essere trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dalla Agenzia delle Entrate con i seguenti dati:

Denominazione: Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata

Codice IPA: Azos_sga

Codice Univoco Ufficio: UFG3BS

Nome dell’Ufficio: Uff_eFatturaPA

C.F. e Partita Iva: 04735061006

Comune dell’ufficio: Roma

10. Il sistema di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti dell'Azienda è disciplinato secondo le modalità approvate dalla Regione Lazio con Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 3 luglio 2015 che la Società con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di conoscere ed accettare.

11. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. La Società che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerata diretta responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda dipendenti da tale interruzione.

ART. 12

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

2. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. delle singole Società costituenti il R.T.I., sono:

- per la Società Combustibili Nuova Prenestina S.p.A. (Capogruppo mandataria): Banca Intesa San Paolo - Filiale di Roma I Viale Asia n.3 – 00144 Roma IBAN [REDACTED]

- per la FPM S.r.l. (mandante): Banca Fideuram S.p.A.- Agenzia sede di Roma Via del Serafico, n.43 - 00143 Roma IBAN

[REDACTED]

- per la ACMM S.r.l. (mandante): – Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. – Agenzia I – Via dei Pini, n.1 - Rieti IBAN: [REDACTED]

- per la G.P.C. S.r.l. (mandante):Banca Unicredit - Filiale di Roma Via
Ferdinando di Savoia n.6 – Roma - IBAN [REDACTED]

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Azienda le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i.

4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda, alla Regione Lazio ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.

7. L'Azienda verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.

8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Azienda, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Azienda

richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

9. Con riferimento all'Art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001, la Società, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

10. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

ART. 13 Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 14

Penali

1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Assuntore comportano l'applicazione delle penali previste dal Capitolato Tecnico di gara.
2. Le penali verranno comminate nei casi e per gli importi previsti dal Capitolato Tecnico di gara.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecnico, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Azienda.
4. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Azienda medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
5. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Azienda nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
6. L'Azienda potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 298 del DPR 207/2010.
7. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
8. I danni arrecati dall'impresa alla proprietà dell'Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora l'Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'Azienda addebitando le spese all'impresa.

9. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno dall'Amministrazione verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.

ART.15

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ha costituito a favore dell'Azienda Sanitaria contraente una garanzia fideiussoria. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria contraente.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

6. Il Fornitore provvederà ad estendere i termini di validità della cauzione definitiva nr. 273086/DE, a favore della Fornitore, quale deposito cauzionale definitivo, per l'importo di Euro 19.402.027,00 sottoscritto con il signor ALESSANDRO DI VIRGILIO in qualità di

Amministratore Unico dalla Società Olimpia Agency S.p.A. con sede in Roma in viale Carmelo Bene, n.313, ed in nome e per conto, della Società ELITE INSURANCE COMPANY Limited con sede in 47/48 The Sails, Queensway Quay, Queensway, Gibilterra, con sede secondaria in Milano in via della Moscovia, n.3, ed autenticato nelle firme dalla dottoressa MARIANGELA PASQUINI, notaio in Roma, con studio in via Dalmazia, n.29, che scadrà con le ore 24 del giorno 15.12.2025, nel senso di posticipare la sua data di scadenza alle ore 24 del 18 gennaio 2025.

ART.16

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ART.17

Responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore è tenuto a stipulare con Compagnie di primaria importanza, specifica polizza assicurativa di cui all'art. 129, comma I, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., e dell'art. 125 del D.P.R. 207/10, che garantisca il pagamento di somme che il Fornitore stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, capitale, interessi e spese, per danni a qualsiasi titolo e ragione, arrecati a terzi, ivi compresi l'Azienda e i suoi rappresentanti e dipendenti, i dipendenti del Fornitore di qualsiasi grado e mansione ed i suoi subappaltatori, nella persona o nelle cose di loro proprietà per fatto proprio o dei suoi dipendenti - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 C.C. - verificatisi in relazione all'esercizio dei servizi e dei lavori oggetto del Contratto.

2. La polizza assicurativa dovrà coprire i seguenti rischi:

a) copertura dei danni di esecuzione (CAR) da qualsiasi causa determinati, per un massimale che deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, fino alla concorrenza di €. 3.000.000,00 per ogni sinistro. La polizza assicurativa dovrà inoltre, espressamente includere i rischi per: danni a cose dovuti a vibrazioni; -danni a cavi e condutture sotterranee.

b) responsabilità civile (RCT) verso terzi fino alla concorrenza della somma di Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro per la conseguenza della Responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Appaltatore nella sua qualità di esercente un'impresa effettuante l'esercizio dei servizi in appalto definiti nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico di gara.

3. Relativamente ai danni a cose, l'assicurazione deve comprendere anche i danni ai beni mobili e immobili a qualsiasi titolo detenuti

dall'Azienda, derivanti dalle prestazioni di cui al Capitolato Tecnico di gara, nonché per l'esecuzione degli eventuali lavori richiesti, restando inteso che, ove fossero affidati a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente all'Appaltatore nella sua qualità di committente di tali lavori.

4. Relativamente ai danni alle persone, l'assicurazione dovrà:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile dei prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori e fornitori per gli infortuni da loro sofferti, in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del c.c., comprendente anche la copertura dei danni a persone dell'impresa e/o a persone dell'Azienda occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere ed a consulenti dell'Appaltatore o della stazione appaltante;
- b) prevedere specificatamente l'indicazione che debbono essere considerati "Terzi" anche i rappresentanti dell'Azienda autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

5. Le garanzie prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva, nei limiti di cui ai punti precedenti, i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

6. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti le polizze devono essere intestate a tutte le imprese costituenti il raggruppamento.

7. L'Assuntore dovrà provvedere a sua cura e spese all'assicurazione obbligatoria per legge di tutte le maestranze da essa dipendenti. L'Assuntore, esegue i servizi sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti della Committente e di terzi. L'Assuntore è obbligato ad adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e

l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati.

8. La sorveglianza da parte del Direttore di Esecuzione del Servizio, che potrà anche essere saltuaria, non diminuisce in nulla la responsabilità dell'impresa per quanto riguarda l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la buona esecuzione delle opere, nonché l'osservanza delle buone regole dell'arte e la buona qualità dei materiali impiegati e l'eventuale responsabilità per danni a cose e persone.

9. Il Fornitore provvederà ad estendere gli effetti della polizza assicurativa n.2016/25/6085114 stipulata con la Società Italiana Assicurazioni – Agenzia Roma "ISIDE", Kappa Assicurazioni S.r.l., in data 13.12.2016, che scadrà con le ore 24 del giorno 13.12.2019, nel senso di provvedere alla proroga della validità della stessa sino alle ore 24 del giorno 18 gennaio 2025.

ART. 18 **Risoluzione**

I. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti, l'Azienda Sanitaria contraente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata AR, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del Contratto;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) in caso di applicazione consecutiva per 6 (mesi) di penali con riferimento ai Livelli di Servizio previsti dal Capitolato Tecnico;
- d) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
- e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- f) inadempimento agli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007;
- g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Azienda, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";

i) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";

j) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.

2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta.

3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

ART. 19 Recesso

1. L'Azienda ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i. qualora sia stato depositato contro una delle Società costituenti il R.T.I. un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,

custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii. qualora una delle Società costituenti il R.T.I. perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico di una delle Società costituenti il R.T.I. siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

iv. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;

v. per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.n. 81 del 2008 e s.m.i.

3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.

4. L'Azienda, ferma restando l'applicazione dell'art. 1671 c.c., ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni solari, nel caso in cui nel corso del rapporto contrattuale l'Azienda muti la destinazione d'uso dell'immobile/gruppo di immobili oggetto del contratto, ovvero per qualsivoglia motivo non abbia più la disponibilità o l'uso degli stessi (come, a mero titolo esemplificativo e non affatto esaustivo, nel caso di cessione o, comunque, dismissione dell'immobile/gruppo di immobili). Nel caso in cui l'Azienda assuma l'uso di altro immobile/gruppo di immobili, da adibire alla stessa destinazione, essa dovrà, in luogo del

recesso, trasferire i servizi su detto altro nuovo immobile/gruppo di immobili, nei limiti di durata contrattuale che residuano

5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda.

6. In caso di recesso dell'Azienda, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

ART. 20

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'Azienda avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

3. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie

ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

5. L'Impresa dovrà certificare all'Azienda l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. A tal fine l'Impresa aggiudicataria s'impegna a produrre all'Aziende la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo, all'inizio dell'appalto e successivamente entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno:

- fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
- variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;
- numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.

ART. 21

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Azienda. L'Azienda stessa si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Azienda, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa

azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 22

Responsabile del Servizio e Referente locale Call Centre

1. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore individua nell'ing. SERGIO SANGIORGI il Responsabile del servizio con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, quale referente responsabile del contratto nei confronti dell'Azienda Sanitaria e della Regione Lazio, con il ruolo di supervisione e coordinamento dei Referenti Locali.

2. I dati di contatto del Responsabile del servizio sono: cell.

 - fax  - indirizzo e-mail 

3. Il Fornitore mette a disposizione dell'Azienda Sanitaria il servizio di call center, rispondente a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, per la gestione e segnalazione delle chiamate. I canali per accedere al servizio sono i seguenti: numero call center 800.59.07.00 - numero fax 06.30.19.43.80 - indirizzo e-mail: assistenza.sangiovanni@cnpenergia.it

ART. 23

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Azienda.

3. In ogni caso l'Azienda aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno

trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore all'Azienda nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Art. 24

Cessione del credito

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

2. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Azienda di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Azienda. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

3. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 25

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- opere termoidrauliche, elettriche ed elettromeccaniche; impianti fotovoltaici, impianti idricosanitari e affini; impianti di trattamento acqua; opere di frigorista; opere edili; opere da fabbro e serramentista; impianti speciali antincendio e sicurezza; impianti ad aria compressa; impianti elevatori in genere; impianti audio, diffusione acustica e di chiamata; impianti di antintrusione, controllo accessi/presenza, TVCC; smaltimento rifiuti; trasporto e nolo autogru; rilievo, censimento, catalogazione, e trasposizione grafica; sistemi di telecontrollo e tele gestione impianti; opere specialistiche in genere.

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Azienda o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. Il subappalto è autorizzato dalla Azienda . Il Fornitore si impegna a depositare presso la Azienda medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda non autorizzerà il subappalto.

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Azienda procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà

autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art.10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Azienda, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

9. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Azienda entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

12. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Azienda sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.

13. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

14. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si applicano anche ai R.T.I., nonché alle Società consortili secondo quanto previsto al punto 10 del citato articolo 118.

15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ART. 26
Responsabile del Procedimento e Direttore
dell'Esecuzione

Con la stipula del presente contratto l'Azienda, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ha nominato l'ing. VIRGINIA FILOMENA GABRIELLA FATIMA CARACCIOLO, Direttore U.O.C. Gestione e sviluppo delle tecnologie, uso razionale dell'energia, manutenzione edile e impiantistica, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e l'architetto MARCO PIPOLO, quale Direttore dell'Esecuzione, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dal D.P.R. n. 207/2010.

ART. 27
Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Atto formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Ufficiale Rogante, con l'ausilio di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo tramite personale informatico di mia fiducia, degli strumenti informatici su numero 36 facciate per intero, più 02 righe della facciata a video, composto complessivamente da numero 37 facciate, con imposta di bollo assolta in forma virtuale, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n.82/2005, del Codice di Amministrazione Digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa per averne presa visione.

Per l'Azienda il Direttore Amministrativo (Cristiano Camponi)
(F.to in modalità digitale)

*Per la Società Combustibili Nuova Prenestina S.p.A. il Legale
Rappresentante(Alessandro ZANZI)*

(F.to in modalità digitale)

L'Ufficiale Rogante (Maria Rita Corsetti)

(F.to in modalità digitale)

Il sottoscritto ALESSANDRO ZANZI in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della società Combustibili Nuova Prenestina S.p.A. facente parte del R.T.I. Combustibili Nuova Prenestina S.p.A. (capogruppo – mandataria) – FPM S.r.l. (mandante) – ACMM (mandante) - G.P.C. S.r.l. (mandante) alla firma del presente contratto, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando l'inderogabilità delle norme e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 1 **Norme regolatrici e disciplina applicabile**, Articolo 2 **Oggetto**, Articolo 3 **Durata del contratto**, Articolo 4 **Documentazione allegata**, Articolo 5 **Oneri fiscali e spese contrattuali**, Articolo 6 **Condizioni della fornitura e limitazione di responsabili**, Articolo 7 **Obbligazioni specifiche del Fornitore**, Articolo 8 **Modalità e termini di esecuzione del servizio**, Articolo 9 **Verifica controllo quali-quantitativo**, Articolo 10 **Corrispettivi**, Articolo 11 **Fatturazione e pagamenti**, Articolo 12 **Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**, Articolo 13 **Trasparenza**, Articolo 14 **Penali**, Articolo 15 **Cauzione definitiva**, Articolo 16 **Riservatezza**, Articolo 17 **Responsabilità civile e polizza assicurativa**, Articolo 18 **Risoluzione**, Articolo 19 **Recesso**, Articolo 20 **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**, Articolo 21 **Brevetti industriali e diritti d'autore**, Articolo 23 **Trattamento dei dati, consenso al trattamento**, Articolo 24 **Cessione del credito**, Articolo 25 **Subappalto**, Articolo 27 **Foro competente**.

Per la Società Combustibili Nuova Prenestina S.p.A. il Legale Rappresentante (Alessandro ZANZI)

(F.to in modalità digitale)

L'Ufficiale Rogante (Maria Rita Corsetti)

(F.to in modalità digitale)